COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 9 (Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo)

Corrispettivi per la costruzione.

Dal giorno successivo a quello in cui scadono per ciascuna linea o tronco di linea i termini stabiliti nell'articolo 3, fino alla scadenza del piu' lungo di questi termini, di otto anni, saranno pagate alla Societa' per ciascun chilometro di linea aperto all'esercizio dei viaggiatori e delle merci le seguenti annualita' distinte:

Velletri - Terracina..... L. 10,711

Sparanise - Gaeta..... » 13,217

Cornia - Piombino..... » 8,261

Cuneo - Saluzzo..... » 8,619

Rocchetta - Monteverde..... » 15,279

Asti - Acqui - Ovada..... » 20,860

Avellino - Paternopoli..... » 34,297

Ovada - Campoligure..... » 32,070

Polcevera - Mele..... » 45,840

Monteverde - Conza..... » 26,138

Paternopoli - S. Angelo..... » 22,234

Mele - Campoligure..... » 120,744

S. Angelo - Conza..... » 19,695

Dalla scadenza del periodo di otto anni di cui all'articolo 3, il Governo paghera' alla Societa' un'annualita' di lire ventimila e cinquecento per ciascun chilometro di linea, salvo quanto e' pattuito nel quinto comma dell'articolo 10.

Sara' inoltre pagata alla Societa' la somma iniziale complementare di lire diciotto milioni

dieci mila e settecento cinquantaquattro.

La annualita' chilometrica di lire ventimila e cinquecento sara' pagata fino al 31 dicembre 1966.

Il pagamento della annualita' sara' fatto semestralmente il 20 giugno ed il 20 dicembre di ciascun anno fino al 31 dicembre 1966, intendendosi, agli effetti del presente articolo, prorogata fino a tale giorno la durata della Societa', la quale portera' in conseguenza le necessarie modificazioni al proprio statuto.

La somma iniziale complementare di lire diciotto milioni dieci mila e settecento cinquantaquattro e' convertita in undici uguali annualita' di lire due milioni centoventisettemila, da pagarsi rispettivamente al 1 luglio degli anni 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 e 1900, senza detrazione alcuna per tasse od imposte, presenti e future.

Le suddette annualita' figureranno fra gli introiti lordi del conto costruzioni della Societa', e quindi contribuiranno alla determinazione del reddito netto.

Nel caso poi che il Governo facesse uso della facolta' che si e' riservata all'articolo 7, di ordinare cioe' la costruzione della galleria del Turchino della linea Genova - Ovada - Asti a doppio binario coi relativi accessi fra le stazioni di Mele e Campoligure, esso paghera' alla Societa' un'altra somma complementare di otto milioni e settecento cinquantamila lire in cinque eguali rate d'un milione e settecento cinquantamila lire ciascuna, rispettivamente al 1 luglio degli anni 1893, 1894, 1895, 1896 e 1897, senza detrazione alcuna per tasse ed imposte presenti e future.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-delle-strade-ferrate-del-mediterr-art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it